

Gaia Servizi S.r.l.
Bollate

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 231 DEL 08 GIUGNO 2001**

Revisione	Approvazione del	Natura delle modifiche
Rev. N. 01	Consiglio di Amministrazione del 07.07.2016	Adozione

Sommario

1.	PREFAZIONE.....	3
2.	IL QUADRO NORMATIVO.....	3
2.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE E LA NOZIONE DI INTERESSE	4
2.2	LE IPOTESI DI REATO.....	4
2.3	LE SANZIONI.....	11
2.4	IL DELITTO TENTATO.....	11
2.5	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	11
2.6	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	12
2.7	IL CODICE ETICO.....	12
3.	LA REALTÀ AZIENDALE.....	12
3.1	L'ATTIVITÀ.....	12
3.2	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	13
3.3	GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE.....	14
3.4	IL CODICE ETICO.....	14
4.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	15
4.1	LE FUNZIONI E LE FINALITÀ.....	15
4.2	I DESTINATARI.....	15
4.3	LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	15
4.4	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	16
4.5	LE ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI.....	16
5.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16
5.1	I PRINCIPI GENERALI DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE.....	17
5.2	LE FUNZIONI E I POTERI.....	18
5.3	I FLUSSI INFORMATIVI.....	19
5.3.1	GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
5.3.2	IL REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	20
6.	IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	20
6.1	LE MISURE VERSO I LAVORATORI SUBORDINATI.....	20
6.2	LE MISURE VERSO I DIRIGENTI.....	25
6.3	LE MISURE VERSO GLI AMMINISTRATORI.....	25
6.4	LE MISURE VERSO I REVISORI ED I SINDACI.....	26
6.5	LE MISURE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
6.6	LE MISURE VERSO I PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI.....	26
7.	IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	26
7.1	DIPENDENTI.....	26
7.2	ORGANI SOCIALI E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ.....	27
7.3	PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI.....	27
8.	L'ADOZIONE DEL MODELLO – I CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	27
9.	PORTE SPECIALE “A” – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	28
9.1	DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	28
9.2	AREE DI RISCHIO.....	30
9.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	30
10.	PORTE SPECIALE “B” – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	31
10.1	DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	31
10.2	AREE DI RISCHIO.....	31
10.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	32
11.	PORTE SPECIALE “C” – REATI SOCIETARI.....	32
11.1	DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	32
11.2	AREE DI RISCHIO.....	33
11.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	34
12.	PORTE SPECIALE “D” – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	35
12.1	DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	35
12.2	AREE DI RISCHIO.....	37
12.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	37
13.	PORTE SPECIALE “E” – REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.....	38
13.1	DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	38
13.2	AREE DI RISCHIO.....	38
13.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	38
14.	PORTE SPECIALE “F” – REATI AMBIENTALI.....	38
14.1	DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	38
14.2	AREE DI RISCHIO.....	39
14.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	40
15.	PORTE SPECIALE “G” – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.....	40
15.1	DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	40
15.2	AREE DI RISCHIO.....	41
15.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	41

PARTE GENERALE

1. PRAFAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi S.r.l. (di seguito anche "Gaia") ha approvato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito nominato il "Modello 231"), in riferimento alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) denominata "Residenza Città di Bollate Giovanni Paolo II" in Via Piave 26 a Bollate e alle 4 Farmacie Comunali ossia: Farmacia Comunale 1 Via L. Da Vinci 21 Bollate (MI), Farmacia Comunale 2 Via Milano 9 Bollate (MI), Farmacia Comunale 3 Via S. Bernardo 5 – Cassina Nuova – Bollate (MI), Farmacia Comunale 4 Via M. Di Marzabotto 7 Bollate (MI).

Il presente Modello è stato inoltre ulteriormente integrato in base a quanto contenuto all'interno del "Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)" emesso dal Civit (ora ANAC) a settembre 2013 che ha richiesto agli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale di dotarsi di adeguate misure organizzative e gestionali finalizzate alla prevenzione della "corruzione". Il PNA ha inoltre dato la possibilità agli enti che adottino già dei modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, di fare perno su di essi per predisporre i propri "piani di prevenzione della corruzione", estendendone però l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo. Il Modello di organizzazione gestione e controllo di Gaia Servizi in riferimento alla RSA e alle farmacie comunali dunque, in quest'ottica, è stato implementato, esaminando anche le ipotesi di reato contemplate oltre che negli articoli del Decreto legislativo 231/2001 anche nella Legge 190/2012.

E' da sottolineare che per queste ultime tipologie di reato, diversamente rispetto all'impostazione di base del Modello, non sono analizzate solo le ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui l'ente possa avere un interesse o un vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell'azienda, ma sono state analizzate tutte le ipotesi di accadimento.

Il motivo di un'analisi così estesa è che il concetto di corruzione qui considerato ha un'accezione molto più ampia di quella disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale e comprende tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono addirittura più ampie della fattispecie penalistica riportata nel Titolo II, Capo I, del codice penale, e comprendono anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il Modello di organizzazione gestione e controllo è dunque integrato con il "Piano di prevenzione della corruzione".

Per ogni informazione sul "Modello" è a disposizione l'Organismo di vigilanza. Per eventuali informazioni e/o segnalazioni inerenti il "Piano di prevenzione della corruzione" ci si può rivolgere al Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato in ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 190/2012 e dal PNA.

2. IL QUADRO NORMATIVO

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito nominato "D.Lgs. n. 231/01" o il "Decreto") è stata introdotta la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" applicabile agli enti dotati di personalità giuridica, alle Società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo questa disciplina le Società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate patrimonialmente, in relazione a reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della Società stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

Il Decreto trova la sua origine da alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Lo scopo del Modello 231 è la disposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole da rispettate al fine di limitare il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto, con l'obiettivo di realizzare l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE E LA NOZIONE DI INTERESSE

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231/01 la Società può essere ritenuta "responsabile" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, da:

- esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali" art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/01);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione"; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/01).

È importante evidenziare la nozione di "interesse". Esso si concretizza ogni volta quando la condotta illecita viene compiuta con l'intento esclusivo di far ottenere alla Società un beneficio/vantaggio, indipendentemente dal fatto che l'obbiettivo sia stato poi conseguito.

La responsabilità incombe sulla Società anche quanto l'autore dell'illecito le arreca vantaggio pur senza volerlo.

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre la responsabilità amministrativa della Società è esclusa quando:

- l'organo dirigente della Società ha adottato ed attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo (detti anche modelli organizzativi) efficaci ed idonei a prevenire i reati presenti nel Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- gli autori dell'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- il reato è stato compiuto pur in presenza di attiva e sufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

2.2 LE IPOTESI DI REATO

Le fattispecie di reato rilevanti, in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono solo quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

a) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01)

- o malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 bis c.p.);
- o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 ter c.p.);
- o truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- o truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 bis c.p.);
- o frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

b) Reati informatici e trattamento illecito di dati - (art. 24 bis D.Lgs. 231/01).[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo

8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli 491 bis c.p. "Documenti informatici"; 615 ter c.p.

- o falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- o accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- o diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- o intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- o installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- o danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- o danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- o frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

c) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].

- o associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- o associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- o associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- o scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- o sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- o illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

d) Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01)[Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].

- o concussione (art. 317 c.p.);
- o corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- o circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.);
- o corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

- o induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- o corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- o pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- o istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- o Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

e) Reati di falso nummario - le falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09].

- o falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- o alterazione di monete –(art. 454 c.p.);
- o spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- o spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- o falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- o contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- o fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- o uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- o contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- o Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

f) Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

o I principali reati presupposto sono relativi alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 p.c.) relativi all'introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.c.).

Sono inoltre considerati i reati di

- o turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- o frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- o vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- o vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- o fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- o contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- o illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- o frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

g) Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali Art. 2621

- Fatti di lieve entità Art. 2621-bis
 - False comunicazioni sociali delle società quotate Art. 2622
 - o Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
 - o Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34);
 - o impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.);
 - o indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - o illegale ripartizione degli utili e delle riserve(art. 2627 c.c.);
 - o illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - o operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - o omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
 - o formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - o indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - o illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - o aggio (art. 2637 c.c.);
 - o ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.);
 - o corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].
- h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].**
- o associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
 - o assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - o arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
 - o addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art 270-quinquies c.p.);
 - o condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - o attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - o atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - o sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - o istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
 - o reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.
- i) Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]**
- o mutilazione genitale femminile (art. 583 bis c.p.).
- j) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dal Decreto n. 39 del 4 marzo 2014]**
- o riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - o prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - o pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - o detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
 - o pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

- o adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
 - o iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - o tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - o acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- k) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].**
- o abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
 - o manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
 - o pene accessorie (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 186).
 - o confisca (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 187).
- l) Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123]**
- o omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - o lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.).
- m) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014].**
- o ricettazione (art. 648 c.p.);
 - o riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - o autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- n) Reati commessi in violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]**
- o messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
 - o reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 - o abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
 - o riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
 - o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere

tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

o mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

o fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

o) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]

o induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

p) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01), [aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. n. 116/2009, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 121/2011]

o uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p);

o distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis. c. p);

o norme in materia ambientale- Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs 152/06);

o norme in materia ambientale - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/06);

o norme in materia ambientale "Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/06);

o norme in materia ambientale "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/06);

o norme in materia ambientale" Traffico illecito di rifiuti art. 259 D.Lgs 152/06;

o norme in materia ambientale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/06);

o sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs 152/06);

o norme in materia ambientale- Sanzioni (art. 279 D.Lgs 152/06);

o disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59) art. 1, comma 1, L. 150/92;

o art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92;

o art. 3 bis L. 150/92;

o art. 6, comma 4, L. 150/92;

o cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/93);

o inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07);

o inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07).

o Inquinamento ambientale Codice penale Art. 452 -bis .

o Disastro ambientale Codice penale Art. 452 -quater.

o Delitti colposi contro l'ambiente Codice penale Art. 452 -quinquies .

o Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività— Codice penale Art. 452 -sexies

o Art. 452 -octies . (Circostanze aggravanti) . — .Codice penale

q) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha modificato il Testo Unico Immigrazione. – Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998

o “.. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”

r) Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

- o associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- o associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- o associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- o riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- o disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- o induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- o favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Come precisato alcune fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della società sono state individuate successivamente all'entrata in vigore del Decreto, in alcuni casi mediante l'integrazione dello stesso decreto, in altri casi attraverso un rinvio alla disciplina stabilita in quest'ultimo, come è avvenuto ad esempio con la L. 146/06 relativa ai delitti transnazionali.

Pertanto quando nel presente documento si fa riferimento al D. Lgs. 231/01, si intendono richiamare anche le altre disposizioni che al primo fanno rinvio. E' ragionevole ritenere una progressiva estensione dell'ambito applicativo del Decreto.

s) I reati richiamati dalla Legge 190/2012 sono, oltre a quelli propri anche dell'art. 24 e dell'art. 25 del D.lgs 231/01, anche quelli sotto riportati, ossia tutti quelli contenuti nel Titolo II, Capo I, del codice penale:

- o Peculato (art.314 c.p.);
- o Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- o Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);
- o Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);
- o Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);
- o Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);
- o Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.);
- o Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 c.p.);
- o Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.);

o Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p).

2.3 LE SANZIONI

Le sanzioni, a carico dell'ente, previste dal Decreto sono:

- **sanzione pecuniaria**, calcolata con un sistema di quote determinate dal giudice per numero ed ammontare entro i limiti fissati dalla legge (in numero di quote compreso tra 100 e 1000 ed in valore a quota compreso tra € 258,23 e € 1.549,37), aumentabile fino a 10 volte in caso di abusi di mercato;
- **sanzioni interdittive**, riferite specificamente all'attività alla quale si riferisce l'illecito, hanno durata compresa tra 3 e 2 anni, possono essere applicate anche in via cautelare e sono differenziabili in:
 - o interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - o sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività;
 - o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - o divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Se l'attività è di forte interesse collettivo o se l'interruzione del servizio potrebbe provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività tramite la nomina di un commissario giudiziale;

- **confisca e/o sequestro preventivo** in sede cautelare;
- **pubblicazione della sentenza** nel caso in cui è stata applicata una sanzione interdittiva.

2.4 IL DELITTO TENTATO

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.Lgs. n. 231/01, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'emanazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. n. 231/01).

2.5 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/01, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati commessi all'estero.

La responsabilità dell'ente per questi reati commessi all'estero si fonda su alcuni presupposti quali:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/01;
- l'ente deve avere sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale e, anche in rispetto al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/01, a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti artt. del codice penale, nei confronti dell'ente purché non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.6 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Secondo l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/01 un modello di organizzazione gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione di questi modelli deve essere collegata ad un efficace procedura che garantisca il tempestivo aggiornamento ed adeguamento; difatti l'art. 7 comma 4 del Decreto prevede:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.7 IL CODICE ETICO

Il **codice etico** è proprio dell'ente, è basato anche sui requisiti applicabili del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n. 62) ma è personalizzato sull'attività e sulle esigenze della Società. È approvato dal Consiglio di Amministrazione e reso noto a tutto il personale.

3. LA REALTÀ AZIENDALE


3.1 L'ATTIVITÀ

La società GAIA SERVIZI S.r.l. (definita nel seguito con il termine generico "Gaia"), è la società scopo del Comune di Bollate per la gestione di diversi servizi pubblici locali, costituita nel 2007 con l'obiettivo di accelerare e rendere più efficiente la politica di investimento del Comune e di sviluppare nuovi servizi di qualità a favore del territorio comunale.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 17/03/2016 viene approvata la fusione per incorporazione della controllata Gaia Servizi di Utilità Sociale S.r.l., diventando così un'unica realtà; acquisendo sia le risorse presenti che i servizi svolti dalla controllata quali: la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale e le quattro farmacie comunali presenti sul territorio bollatese, aree su cui si concentra l'attenzione del presente Modello.

3.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Di seguito si riporta l'organigramma della società:



3.3 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

La società è soggetta a controllo del Comune di Bollate, socio unico di Gaia Servizi S.r.l.

Per quanto riguarda la governance della società da parte dei suddetti soci di riferimento, l'art. 3 dello Statuto dispone quanto segue:

"Articolo 3 - Indirizzi e Controlli

(c.d. "controllo analogo" ai sensi dell'art. 113 T.U.E.L.)

1. La società manterrà il capitale sociale di maggioranza in capo al Comune di Bollate

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico oltre a rispondere alle richieste di chiarimenti in merito alle attività sociali formulate dall'Assemblea dei Soci convocata in conformità al presente Statuto e alle vigenti disposizioni, invierà al Comune di Bollate e agli altri Soci le seguenti informative:

- il piano operativo annuale di sviluppo della Società per l'anno successivo e il bilancio di previsione predisposti sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal Comune di Bollate e dagli altri Enti pubblici partecipanti. Il Piano Operativo sarà illustrato agli Amministratori del Comune di Bollate e degli altri Enti pubblici partecipanti che potranno proporre eventuali variazioni o emendamenti; una volta approvato il Piano Operativo sarà illustrato ai Consigli Comunali dei Soci;

- La relazione illustrativa sull'andamento della gestione della Società relativa al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali. I Soci potranno richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;

- Con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico relazionerà alle Giunte Comunali dei Soci l'andamento della Società; con cadenza annuale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico presenterà alle Giunte Comunali le proposte di Bilancio consuntivo e ai Consigli Comunali il Bilancio consuntivo approvato;

3. Eventuali concessioni e/o affidamenti di pubblico servizio dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica ed approvazione dei Consigli Comunali dei Soci.

4. Il Comune di Bollate, quale titolare della maggioranza del capitale sociale esercita poteri di controllo e verifica sull'attività della Società, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

5. Ogni qualvolta richiesto, il Presidente, l'Amministratore Unico o un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari del Comune di Bollate e dei Comuni Soci.

6. I verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea della Società saranno disponibili e visionabili presso gli Enti da parte di tutti i Consiglieri Comunali.

7. Il Comune di Bollate e gli altri Soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche in conformità ai relativi vigenti regolamenti comunali.

8. La maggior parte del fatturato, in misura non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, deve essere effettuato nello sviluppo dei compiti affidati alla Società dall'Ente pubblico o dai pubblici Soci e la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Le attività affidate dal Comune di Bollate sono regolate da specifico contratto di servizio.

3.4 IL CODICE ETICO

Il modello organizzativo applicato dalla Società è redatto tenendo conto:

- dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Bollate nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;
- del codice etico della Società rappresentato dai principi etici e di deontologia riconosciuti come propri e sui quali viene richiamata l'osservanza di tutto il personale che opera per l'attività.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1 LE FUNZIONI E LE FINALITA'

Il Modello 231 persegue obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure di attività e di controllo volto a prevenire la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto. Tramite la classificazione delle attività esposte al rischio di reato, la conseguente proceduralizzazione e la previsione di un adeguato impianto sanzionatorio, si vuole:

- determinare la piena consapevolezza per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione;
- consentire alla Società di agire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi societari (anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), poiché si tratta di comportamenti in contrasto con i principi etico-sociali della Società oltre che con le disposizioni di legge.

I punti fondamentali per l'adozione del Modello 231 sono:

- la mappatura delle attività a rischio della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri organizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali;
- l'aggiornamento periodico del Modello;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
-

4.2 I DESTINATARI

Sono destinatari del Modello 231:

- coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società o in una sua unità organizzativa autonomamente finanziaria e funzionale;
- i soggetti apicali (coloro che di fatto si occupano della gestione e del controllo della Società);
- i soggetti sottoposti (coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale) cioè lavoratori subordinati e non.

I soggetti, non riconducibili ai destinatari sopra riportati, quali collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e controparti contrattuali non sono assoggettabili alle sanzioni disciplinari del Modello 231 ma la Società chiede loro il rispetto delle predette prescrizioni dettate dal Decreto e dal codice etico, tramite la firma di clausole contrattuali che assicurino l'adesione alle linee di condotta utilizzate.

4.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente modello si compone di due parti:

- la **parte generale**, che illustra:
 - o i contenuti del D.Lgs.231/01;

- gli elementi fondamentali del Modello 231;
- il sistema disciplinare;
- la definizione, l'adozione, le caratteristiche, il funzionamento e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi da e verso l'organismo;
- l'attività di formazione e informazione;
- i criteri per l'aggiornamento dello stesso;
- la **parte speciale**, che definisce ed illustra le aree di rischio specifiche e le regole di condotta relative ai reati per cui vi è un consistente rischio di manifestazione. Per ogni rischio va creata una sezione che analizza:
 - la categoria di reato e la relativa fattispecie;
 - le aree a rischio e le relative modalità di commissione del reato;
 - le procedure e linee guida esistenti per mitigare il rischio di commissione del reato.

A questo documento vanno poi allegati:

- lo statuto;
- il sistema di deleghe e procure
- l'organigramma della struttura;
- il codice etico;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore all'interno della Società;
- il Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti in vigore all'interno della Società.

4.4 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nello svolgimento della propria attività la Società ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo che hanno il fine di impedire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Le componenti di un adeguato sistema di controllo interno devono essere predisposte sulla base di principi generali:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.

4.5 LE ATTIVITA' AZIENDALI SENSIBILI

Il Modello 231 nella sua predisposizione necessita dell'individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione dei processi e delle attività aziendali "sensibili" per la realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

Le aree e attività sensibili sono indicate nel dettaglio nella Parte Speciale del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei processi sensibili. Inoltre si occupa di verificare che vengano presi gli opportuni provvedimenti.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 231/01 prevede l'individuazione ed istituzione di un dedicato Organismo di Vigilanza (OdV) che ha "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" e che è "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

5.1 I PRINCIPI GENERALI DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

Come proposto dalle linee guida per la predisposizione dei Modelli 231, emanate da Uneba e Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle varie pronunce giurisprudenziali, i requisiti principali dell'OdV sono:

- autonomia ed indipendenza: tramite autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto agli organi direttivi dell'ente;
- professionalità: ovvero la capacità di assolvere le proprie funzioni ispettive tramite la dotazione di adeguati poteri e di sufficienti risorse. I componenti dell'organismo devono avere conoscenze ed esperienze complementari tra loro;
- continuità d'azione: garanzia di continuità operativa e se necessario costante presenza.

L'organismo può essere sia monocratico che collegiale: la Società, ha optato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/07/2016 di nominare come Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, esclusivamente per la Residenza Sanitaria Assistenziale denominata "Residenza Città di Bollate" sita in Via Piave 26 a Bollate (MI) e per le 4 Farmacie Comunali site nel territorio del Comune di Bollate e fino alla designazione di un Organismo di Vigilanza per l'intera società Gaia Servizi S.r.l. il Presidente del Collegio Sindacale. La nomina dell'OdV per tutta l'azienda avverrà entro la fine del 2016 alla conclusione del progetto di implementazione del Modello di organizzazione di gestione e controllo completo su tutti i processi e attività di Gaia Servizi S.r.l.

Istituzione, nomina, sostituzione, sospensione e revoca dell'OdV avvengono per mezzo di delibere del Consiglio di Amministrazione. I membri dell'organismo restano in carica per il periodo e con il compenso stabiliti in sede di nomina.

L'organismo termina il suo operato alla fine del mandato (continuando ad interim le funzioni fino a nuove nomine) o comunque fino al termine di carica del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili.

I componenti dell'organismo possono essere sia interni che esterni all'organizzazione e la loro nomina è condizionata dalla presenza di requisiti di onorabilità, integrità e rispettabilità e dall'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- relazioni di parentela, coniugi o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della Società e revisori incaricati dalla Società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. n. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla L. 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2 bis della L. n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale;
- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

La cessazione dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza o dei suoi componenti può avvenire per una delle seguenti ipotesi:

- scadenza dell'incarico o estinzione della società;
- perdita dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità presenti in sede di nomina;

- attribuzione di funzioni e responsabilità operative nell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità di azione dell'OdV;
- revoca da parte del Consiglio di Amministrazione per giusta causa (anche legata a ristrutturazione organizzativa dell'organizzazione);
- rinuncia di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, formalizzata;
- mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

5.2 LE FUNZIONI E I POTERI

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura della Società, fermo restando che l'organo dirigente ha comunque compito di vigilare sull'adeguatezza e conformità dell'operato avendo responsabilità ultima sul funzionamento e sull'efficacia del Modello 231. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'organismo, tramite i poteri di iniziativa e controllo a lui conferiti, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

In linea generale spettano all'organismo i compiti di:

- vigilare sulla reale ed effettiva efficacia del Modello 231;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei destinatari;
- esprimere pareri sulle procedure attuate nel modello;
- vigilare sull'aggiornamento del modello nel caso in cui se ne riscontrassero le esigenze per l'adeguamento alle mutate condizioni aziendali o normative, anche tramite proposte di aggiornamento agli organi aziendali;
- monitorare l'evoluzione normativa del D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, i compiti affidati all'OdV per espletare le proprie funzioni sono:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività (calendarizzazione delle attività, individuazione delle scadenze temporali di controllo, determinazione dei criteri e delle procedure per l'analisi dei rischi, ecc);
- vigilare che le procedure e i protocolli adottati siano conformi a quanto prescritto dal modello, proponendo le eventuali modifiche e aggiornamenti necessari allo scopo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare verifiche periodiche e/o controlli a sorpresa su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili;
- coordinarsi con la Direzione e l'ufficio del Personale per i programmi di formazione per il personale relativi al presente Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con le previsioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di circostanze in grado di favorire la commissione di reati o relative a reati già commessi;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, alle Società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti;

- coordinarsi con i Servizi dedicati ai controlli sulle partecipate dei soci di riferimento (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure e ai controlli stabiliti nel Modello;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 6 del Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01;

5.3 I FLUSSI INFORMATIVI

5.3.1 GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come previsto dall'art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante sistema ad hoc di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Ogni destinatario del modello è tenuto a segnalare violazioni o sospetti di violazione del codice etico o dei principi di controllo previsti dal Modello 231.

A titolo esemplificativo, le segnalazioni devono riguardare:

- la commissione o il pericolo di commissione di reati richiamati dal Decreto;
- l'attuazione di pratiche non conformi alle norme di comportamento seguite dalla Società;
- le minacce, pressioni, offerte o promesse di denaro o altra utilità ricevute in cambio di omesse/false dichiarazioni;
- qualsiasi altro comportamento che possa determinare una violazione del Modello 231.

I destinatari che vogliono segnalare una presunta o effettiva violazione possono:

- contattare il proprio diretto superiore gerarchico;
- rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, tramite e-mail dedicata o tramite posta ordinaria all'indirizzo Organismo di Vigilanza per RSA e Farmacie c/o Gaia Servizi S.r.l., via Privata Stelvio n. 38, 20021 Bollate (MI).

La Società garantisce a coloro che segnaleranno una violazione la riservatezza circa la loro identità e la prevenzione contro ogni qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede e/o erroneamente.

Una volta ricevuta la segnalazione l'organismo provvederà alla valutazione discrezionale delle medesime e i casi in cui è necessario attivarsi. Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

È importante che, oltre alle segnalazioni, vengano comunicate all'organismo anche tutte le informazioni relative:

- ai provvedimenti e/o notizie di organi di qualsiasi autorità per i reati contemplati dal d.lgs. 231/01;
- ad ogni atto o citazione a testimoniale che veda coinvolti soggetti della Società o suoi collaboratori;
- alle notizie relative ai procedimenti disciplinari, alle sanzioni irrogate o ai provvedimenti archiviati con le motivazioni;
- ai rapporti di audit inerenti aree o processi ritenuti sensibili;
- ad eventuali modifiche dell'organizzazione e della Società;
- ad anomalie riscontrate dai responsabili delle attività sensibili.

I responsabili di primo livello della Società, essendo coloro che adottano le regole aziendali a controllo dei rischi del settore in cui operano, devono trasmettere all'OdV, su base periodica, dati ed informazioni richieste dall'organismo o eventuali segnalazioni nell'area da essi gestita.
Tutte le segnalazioni ed informazioni raccolte dall'organismo vengono conservate in appositi archivi cartacei e/o informatici.

5.3.2 IL REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di riferire ogni criticità agli organi societari. In tal senso deve effettuare:

- un reporting semestrale, al Consiglio di Amministrazione, tramite una relazione informativa relativa all'attività svolta, in cui vengono dettagliati:
 - o i controlli e le verifiche svolti ed i relativi esiti;
 - o eventuale avanzamento di procedure di revisione di processi sensibili in corso;
 - o eventuali modifiche e innovazioni del Decreto;
 - o eventuali sanzioni erogate per violazioni del Modello 231;
 - o eventuali segnalazioni ricevute;
 - o ogni altra informazione ritenuta importante;
- un reporting annuale al Consiglio di Amministrazione tramite una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso e un piano per l'anno successivo, ricordando che tale documentazione è esplicitamente richiesta anche per rispondere ai requisiti di accreditamento della RSA stabiliti da Regione Lombardia;
- in caso di presunta commissione di reati, una comunicazione per il Consiglio di Amministrazione e per il Sindaco del Comune di Bollate, previa informativa al Presidente del CdA.

Ogni qualvolta ve ne sia la necessità, l'OdV può chiedere audizione al Consiglio di Amministrazione e, viceversa, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'OdV.

Ogni incontro deve essere documentato.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Un aspetto di fondamentale importanza per l'efficace attuazione del Modello 231 è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, come evidenziato dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/01.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello 231 prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, gli amministratori, tutti i lavoratori dipendenti, i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

6.1 LE MISURE VERSO I LAVORATORI SUBORDINATI

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Società trova la sua primaria fonte nelle disposizioni disciplinari dell'art. 2104 del codice civile, nell'art. 38 del Contratto collettivo nazionale Assofarm, applicato ai dipendenti del settore farmacie, nell'art. 71 del Contratto collettivo nazionale Uneba, applicato ai dipendenti operanti nella gestione della RSA e nell'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale Federgasacqua applicato ad altri dipendenti che svolgono attività nella gestione della RSA; di seguito si riportano i suddetti articoli:

"ARTICOLO 38 – Provvedimenti disciplinari (CCNL Assofarm)

1. La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano tenuto anche conto della rilevanza delle stesse nei confronti della clientela e del rispetto delle norme in materia di privacy connaturato al ruolo svolto:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente comma 1);
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 18;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di Legge.

2. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a 3 giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

3. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione d'uso con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

4. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al comma 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'articolo 37 del presente contratto collettivo nazionale;
- infrazione alle norme di Legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

5. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo Pensioni dei Lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha la facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

6. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell'eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

7. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

8. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato."

ARTICOLO. 71 - Provvedimenti disciplinari (CCNL Uneba)

Le mancanze delle dipendenti e dei dipendenti saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all'articolo precedente o alle disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:

- a) biasimo inflitto verbalmente;
- b) biasimo inflitto per iscritto;
- c) multa sino a tre ore di normale retribuzione;

d) *sospensione sino a 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione;*

e) *licenziamento disciplinare senza preavviso.*

Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.

Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente che:

1) *manchi di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti mance dagli ospiti e loro familiari;*

2) *assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale;*

3) *non si presenti al lavoro senza giustificato motivo;*

4) *ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;*

5) *ometta di preavvertire o giustificare le assenze come previsto dal precedente art. 69;*

6) *violò il segreto professionale o d'ufficio;*

7) *ometta di registrare la presenza secondo le procedure in atto della struttura;*

8) *non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;*

9) *fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;*

10) *introduca o assuma senza autorizzazione bevande alcoliche stupefacenti negli ambienti di lavoro dell'Istituzione;*

11) *si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;*

12) *partecipi a diverbio litigioso sul luogo di lavoro;*

13) *bestemmi nei luoghi di lavoro;*

14) *violò o non osservò le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituzione;*

15) *ometta di comunicare le eventuali variazioni del domicilio o della residenza, nonché le variazioni dei dati personali forniti all'atto dell'assunzione, nei casi in cui vi sia tale obbligo;*

16) *in orario di lavoro utilizzi il telefono cellulare per fini personali;*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i provvedimenti disciplinari, di cui al presente articolo ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere adottati nei confronti della lavoratrice o del lavoratore senza aver loro preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averli sentiti a loro difesa.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti commi del presente articolo, ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni di calendario dalla contestazione per iscritto del fatto che ha dato loro causa e non oltre 30 giorni di calendario dalla data di presentazione delle giustificazioni.

L'importo delle multe, non costituente riconoscimento di danno, è devoluto all'INPS.

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:

a) *rissa o vie di fatto sul lavoro;*

b) *assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o per tre volte nell'anno solare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie;*

e) *recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia dato luogo a due sospensioni nell'arco dei 24 mesi antecedenti;*

d) *furto;*

e) *danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale della Istituzione;*

f) *atto implicate dolo o colpa grave con danno dell'Istituzione;*

g) *alterazioni dolose dei i di controllo di presenza della Istituzione;*

h) *inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;*

i) *insubordinazione grave verso i superiori;*

- j) violazione delle norme in materia di armi;
- k) abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implicano pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
- l) inosservanza delle norme mediche per malattia;
- m) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona all'interno della struttura o nell'ambito del servizio domiciliare;
- n) gravi violazioni del regolamento disciplinare o comportamentale dell'Ente per quanto di riferimento alle normative di cui alla legge 231/01;
- o) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente l'assunzione;
- p) introduzione o assunzione negli ambienti di lavoro di sostanze stupefacenti;
- q) molestie di carattere sessuale rivolte ai colleghi di lavoro, a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura o nell'ambito del servizio domiciliare;
- r) atti di libidine commessi all'interno della struttura o nell'ambito del servizio domiciliare;
- s) condanna per i delitti indicati nell'art. 15, comma 1 lettere a) e b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) e comma 4 septies della legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni;
- t) quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- u) per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n.97;
- v) sentenza anche non definitiva di condanna o di patteggiamento per reati commessi all'esterno della struttura, la cui natura sia tale da compromettere il vincolo fiduciario con il lavoratore e/o la sicurezza e la tutela delle persone assistite o dei colleghi di lavoro.

Sospensione cautelare

In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare della dipendente o del dipendente con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi.

Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.

Nel caso in cui le giustificazioni siano accolte, la dipendente o il dipendente saranno reintegrati nel loro posto di lavoro e verrà loro corrisposta la retribuzione per il periodo della sospensione cautelare.”

ARTICOLO 21 Provvedimenti disciplinari (CCNL Federgasacqua)

Infrazioni e sanzioni

Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità, possono dare luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- 1) rimprovero verbale;
- 2) rimprovero scritto;
- 3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
- 5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni;
- 6) licenziamento con preavviso;
- 7) licenziamento senza preavviso.

1-2) Rimprovero verbale o scritto

Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

- senza giustificazione, ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione;
- non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l'azienda;
- usa impropriamente vestiario aziendale, senza che ciò configuri mancanza più grave;
- non osserva il divieto di fumare;

- in qualunque modo commette lieve trasgressione alle norme del ccNL o dei regolamenti aziendali.

3) Multa fino a 4 ore

Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

- reiteratamente senza giustificazione ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende, o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause;
- esegue negligenemente il lavoro;
- per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'azienda;
- non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- usa impropriamente strumenti d'azienda;
- risulta assente dal domicilio comunicato all'azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.

4) Sospensione da 1 a 5 giorni

Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

- senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro;
- deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull'andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso;
- reiteratamente non osserva o non applica le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro al personale da lui coordinato;
- fa uso di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro, pregiudicando l'attività lavorativa;
- non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vietato dalle norme tecniche, senza che da ciò siano derivati danni;
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona;
- in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del ccNL o dei regolamenti aziendali;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

5) Sospensione da 6 fino a 10 giorni

Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 fino a 10 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

- abusa delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta;
- partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l'orario di lavoro sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale;
- costruisce o fa costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro;
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

6) Licenziamento con preavviso

Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al seguente n. 7;

- effettua con intenti fraudolenti per sé o per altri irregolare scritturazione o timbratura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte;

- costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro utilizzando materiale dell'azienda;
- è in stato di manifesta ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro;
- determina per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
- si assenta senza giustificazione per tre giorni consecutivi;
- provoca e/o partecipa a rissa sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale;
- abbandona il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali;
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi;
- recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni;
- reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5 giorni.

7) Licenziamento senza preavviso

Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate nel presente contratto come ad esempio:

- grave insubordinazione ai superiori, e comunque insubordinazione o diverbio litigioso seguiti da vie di fatto;
- condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore;
- furto di beni di proprietà dell'azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro;
- danneggiamento volontario di beni dell'azienda o sabotaggio;
- esecuzione in orario di lavoro di attività in concorrenza, anche indiretta, od in contrasto con quella dell'azienda o di attività per conto proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l'azienda;
- richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implicino gli stessi pregiudizi;

6.2 LE MISURE VERSO I DIRIGENTI

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello 231.

In caso di violazione del modello organizzativo da parte dei dirigenti, la Società applicherà nei loro confronti le misure più idonee in conformità alla normativa vigente e al CCNL applicato.

Se la violazione del modello organizzativo fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è sempre determinata dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

6.3 LE MISURE VERSO GLI AMMINISTRATORI

Nel caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

6.4 LE MISURE VERSO I REVISORI ED I SINDACI

Nel caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento da parte del revisore unico o di membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare l'intero Collegio Sindacale e/ o il Consiglio di Amministrazione.

Vista l'attuale attribuzione delle funzioni di OdV al Presidente del Collegio Sindacale, nel caso di violazione delle disposizioni da parte dello stesso, si applicano le misure di cui al paragrafo successivo.

I soggetti destinatari dell'informativa potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

6.5 LE MISURE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel caso di negligenza e/o imperizia da parte dell'OdV il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

6.6 LE MISURE VERSO I PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

Nel caso di violazione da parte di partner commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01 da parte degli stessi, vi sarà una sanzione secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

L'eventuale violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel codice etico applicato sarà considerata inadempimento degli obblighi contrattuali portando alla risoluzione del contratto da parte della Società.

La Società può riservarsi il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti.

7. IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gaia Servizi S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione ed informazione viene diversificata per meglio raggiungere i vari destinatari a cui si rivolge ed è improntata a criteri di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità per poter consentire ai destinatari la totale consapevolezza dei contenuti a cui devono ispirare i loro comportamenti

I soggetti destinatari devono rispettare meticolosamente tutte le disposizioni del Modello 231 anche per adempiere ai loro doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dal rapporto instaurato con la medesima Società.

La comunicazione e formazione è garantita dalla Direzione e dall'ufficio del Personale e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza.

Da ricordare che la formazione sopra definita è un requisito per l'accreditamento della RSA.

7.1 DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto ad acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello 231, a conoscere le modalità operative per realizzare la propria attività ed a contribuire attivamente, all'efficace attuazione del modello organizzativo, segnalando eventuali carenze riscontrate.

Viene promossa la conoscenza dei contenuti del Modello 231 con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

La Società garantisce attività formative con frequenza e contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto. Le attività formative sono convocate dalla Direzione e dall'ufficio del Personale e hanno carattere di obbligatorietà. Sono previsti controlli di frequenza e verifiche di apprendimento.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

7.2 ORGANI SOCIALI E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ

Ai membri degli organi sociali ed ai rappresentanti della Società viene fornita copia cartacea della versione integrale del codice etico nel momento del conferimento della carica. Nell'accettare l'incarico sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di osservanza dei principi contenuti e su cui si basa il modello organizzativo.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

7.3 PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

I partner commerciali, i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni vengono informati dell'adozione del codice etico e dell'esigenza che il loro comportamento si conformi ad esso.

8. L'ADOZIONE DEL MODELLO – I CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'eventuale modifica a causa di emanazioni di nuove fattispecie di reato è demandato al Consiglio di Amministrazione che ha il potere di operare sul Modello tramite apposite delibere.

Tra le altre funzioni, all'Organismo di Vigilanza spetta il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello e degli elementi che lo compongono suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, i necessari e opportuni adeguamenti.

Il modello organizzativo può avere aggiornamenti nel caso di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- introduzione di nuovi reati nel D.Lgs. 231/01;
- individuazioni di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente individuate;
- eventuali significativi avvenimenti di origine interna ed esterna all'ente.

Con frequenza almeno annuale, l'Organismo di Vigilanza deve valutare formalmente l'adeguatezza del Modello 231 e della mappatura dei rischi predisposta dalla Società per ridurre il rischio di commissione dei reati.

PARTE SPECIALE

9. PARTE SPECIALE “A” – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il presente paragrafo individua i reati commessi contro la Pubblica Amministrazione in cui può essere coinvolta la società ed individua i principi di comportamento da utilizzare nei rapporti con:

- pubblici ufficiali: “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357, primo comma, c.p.) ovvero coloro che, tramite l’esercizio di poteri propri, formano e/o manifestano la volontà della Pubblica Amministrazione;
- incaricati di pubblico servizio: “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (art. 358, primo comma, c.p.) ovvero coloro che svolgono attività a scopo pubblico (cura di interessi pubblici o soddisfacimento di bisogni di interesse generale) sotto la vigilanza di un’Autorità pubblica.

9.1 DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI

I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione fanno riferimento agli articoli 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” e 25 “Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione” del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, in relazione dell’attività svolta dalla società, risultano di particolare interesse le seguenti fattispecie:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico: “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito (...)” (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee: “(...) chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito (...)” (art. 316-ter c.p.);
- Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito (...)” (art. 640, comma 2, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: “(...) il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee” (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi

contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito (...)" (art. 640-ter c.p.);

- Concussione: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito (...)" (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione: "Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito (...)" (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio: "Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito (...)" (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari: "Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (...)" (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito (...)" (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: "Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (...)" (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore: "Le pene (...) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità" (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione: "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (...)" (art. 322, commi 1-3, c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: "Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le

quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi." (art. 322-bis c.p.).

9.2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività a rischio, individuate nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono le seguenti:

- attività di pubbliche relazioni;
- negoziazione e gestione di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione;
- gestione delle autorizzazioni e delle licenze;
- attività esecutiva degli adempimenti, anche telematici, verso Pubbliche Amministrazioni ed Autorità;
- gestione dei rapporti con le pubbliche autorità (Agenzia delle Entrate, Polizia, Ministero della Salute, ecc.) e con le Autorità di Vigilanza;
- richiesta e gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti;
- richiesta agevolazioni;
- gestione dei crediti e dei contenziosi;
- gestione dei rapporti con fornitori, consulenti e professionisti;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione del personale;
- gestione di sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione;
- tutela dell'ambiente ed utilità sociale;
- attività promozionale;
- distribuzione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- gestione dei farmaci stupefacenti;
- gestione dei rapporti con gli ispettori sanitari.

9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello, coinvolti nelle aree di rischio relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad osservare il Codice Etico della società ed i seguenti principi generali:

- osservare le Leggi ed i regolamenti aziendali;
- improntare l'attività svolta a criteri di trasparenza, correttezza ed integrità;
- garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'attività svolta;
- garantire la tracciabilità delle operazioni avvenute con la Pubblica Amministrazione;
- rispettare i livelli gerarchici e gli indirizzi aziendali;
- comunicare eventuali criticità e manifestazioni del rischio;
- sono autorizzati ad operare con la Pubblica Amministrazione solo i soggetti identificati a tale scopo tramite una delega formale (che definisca chiaramente i poteri del delegato).

Di conseguenza è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti in conflitto di interessi o in contrasto con il Codice Etico;
- promettere e/o elargire agevolazioni, omaggi, vantaggi o somme di denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- porre in essere comportamenti contrari alla Legge ed al Codice Etico;
- riconoscere compensi, prestazioni, vantaggi non dovuti verso fornitori, collaboratori e dipendenti;
- fornire informazioni false o soggette al segreto d'ufficio;
- fare pressione o suggestione su funzionari pubblici al fine di influenzare i procedimenti amministrativi;
- destinare contributi o finanziamenti a scopi differenti da quelli di originaria assegnazione;
- alterare i sistemi informativi e i database della società;
- utilizzare ricettari illeciti e fare prescrizioni di medicinali indebite a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- riciclare le fustelle di farmaci;
- danneggiare la concorrenza del mercato, agevolando, nella vendita di farmaci e dei prodotti, alcune ditte rispetto ad altre.

10. PARTE SPECIALE “B” – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il presente paragrafo individua i delitti di criminalità organizzata potenzialmente riferibili all'attività svolta dalla società, individuando i principi di comportamento da tenere nello svolgimento dei compiti sensibili.

10.1 DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI

I delitti di criminalità organizzata sono riconducibili all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001. In base all'analisi dell'attività svolta, tra i reati riconducibili a tale fattispecie, è stato individuato il seguente caso come applicabile alla realtà societaria:

- Associazione finalizzata alla produzione, al traffico e/o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73 (...)” (art. 74 DPR n. 309/90). I delitti di cui sopra, presenti agli artt. 70 e 73 del DPR n. 309/90, sono, in sintesi, produzione, immissione nel mercato, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

10.2 AREE DI RISCHIO

Le attività individuate, all'interno della società, come potenzialmente soggette al rischio di delitti di criminalità organizzata sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con parti terze sia pubbliche che private;
- gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi;
- gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione dei rapporti con i clienti
- gestione delle transazioni di vendita;
- gestione dei rapporti con consulenti, collaboratori esterni e professionisti;
- gestione dei contenziosi;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei farmaci.

10.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire la manifestazione del rischio analizzato, i destinatari del Modello, interessati delle attività sensibili individuate, sono tenuti ad osservare il Codice Etico della società ed i seguenti principi generali:

- osservare le Leggi ed i regolamenti aziendali;
- improntare l'attività svolta a criteri di trasparenza, correttezza ed integrità;
- garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'attività svolta;
- osservare le norme in materia di diritto ad associarsi per scopi e fini non vietati dalla Legge penale;
- garantire l'ordine pubblico;
- garantire la tracciabilità delle operazioni agevolando il sistema di controllo interno;
- rispettare i livelli gerarchici e gli indirizzi aziendali;
- comunicare eventuali criticità e manifestazioni del rischio;
- garantire la tracciabilità dei farmaci in entrata ed in uscita;
- rispettare le norme previste in caso di farmaci stupefacenti o psicotropi.

Di conseguenza è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti contrari alla Legge ed al Codice Etico;
- mettere in atto iniziative economiche in contrasto con l'utilità sociale e l'ordine pubblico;
- associarsi per scopi e fini illeciti;
- fare pressione o influenza su soggetti terzi al fine di compiere attività illecite;
- ostacolare indagini o procedimenti avviati da organi sociali o soggetti ispettivi esterni;
- occultare farmaci stupefacenti o psicotropi;
- non rispettare le norme in materia di gestione dei farmaci stupefacenti o psicotropi.

11. PARTE SPECIALE "C" – REATI SOCIETARI

La sezione analizza i reati societari in cui l'attività aziendale può essere potenzialmente coinvolta, individuando principi di condotta da applicare.

11.1 DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 si riferisce ai reati societari. Di seguito si riportano gli illeciti potenzialmente riferibili all'attività della società:

- False comunicazioni sociali: *"(...)gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti (...)"* (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità: *"se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta (...)"* (art. 2621-bis c.c.);
- Impedito controllo: *"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai"*

soci o ad altri organi sociali, sono puniti (...) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica (...)” (art. 2625 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti (...) La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge(...)” (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori: “Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa (...)” (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi: “L'amministratore o il componente del consiglio di gestione (...)che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito (...)” (art. 2629-bis c.c.). L'obbligo all'art. 2391, comma 1, c.c. è relativo all'obbligo di comunicazione degli interessi, ovvero “L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile (...)”
- Corruzione tra privati: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti (...)Si applica la pena (...) se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito(...)” (art. 2635 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti (...)La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi .

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni(...)” (art. 2638 c.c.).

11.2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività individuate come sensibili ai reati societari sono le seguenti:

- gestione della contabilità generale;

- stima e valutazione delle poste del bilancio;
- redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, delle relazioni accompagnatorie e delle altre comunicazioni obbligatorie;
- verifica ed approvazione dei bilanci;
- gestione delle assemblee;
- gestione degli investimenti;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- ripartizione degli utili;
- rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo;
- rapporti con gli organi sociali e di controllo;
- rapporti con gli stakeholders;
- comunicazione e registrazione di notizie circa interessi e conflitti;
- definizione e stipula dei contratti di vendita e di acquisto;
- richiesta finanziamenti;
- gestione della cassa (incassi dai clienti e pagamenti ai fornitori);
- gestione del personale, dei consulenti e dei collaboratori;
- gestione dei crediti e dei contenziosi;
- gestione dei dati informatici, dei database telematici e degli archivi anche cartacei.

11.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di evitare il manifestarsi dei rischi societari, i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare il Codice Etico della società ed i seguenti principi generali:

- osservare le Leggi ed i regolamenti aziendali;
- improntare l'attività svolta a criteri di trasparenza, correttezza ed integrità;
- garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'attività svolta;
- garantire la tracciabilità delle operazioni agevolando il sistema di controllo interno;
- garantire il controllo interno ed esterno sulla gestione;
- garantire un'accurata acquisizione, elaborazione ed interpretazione di dati ed informazioni;
- rispettare le norme in materia di integrità del capitale sociale;
- comunicare eventuali criticità e manifestazioni del rischio;
- attenersi agli indirizzi ed alle procedure aziendali che disciplinano l'attività svolta;
- assicurare la corretta formazione della volontà dell'assemblea dei soci.

Di conseguenza è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti contrari alla Legge ed al Codice Etico;
- alterare e falsificare le scritture contabili;
- trasmettere ed utilizzare dati non veritieri per l'elaborazione dei bilanci e degli altri atti;
- omettere, alterare e/o celare dati ed informazioni obbligatori per legge;
- eludere le procedure aziendali;
- favorire terzi nei processi di acquisto o vendita di prodotti;
- erogare ingiustificatamente denaro o prestazioni a terzi;
- accordare ingiustificati vantaggi a terzi;
- diffondere notizie non veritiere o soggette al segreto d'ufficio;
- porre in essere manovre simulate;
- ostacolare le attività di controllo, interno ed esterno, e di vigilanza;
- alterare le deliberazioni dell'assemblea, direttamente e indirettamente;

- cercare di influenzare i superiori gerarchici con forme di pressione, inganno, plagio e con promesse di regali o altre utilità;
- effettuare operazioni straordinarie non autorizzate dall'assemblea o fittizie.

12. PARTE SPECIALE "D" – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, in questa sezione si analizzano i riflessi sull'attività della società ed i principi di condotta atti ad evitarne la manifestazione.

12.1 DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001 introduce i "delitti in materia di violazione dei diritti d'autore". Con riferimento a tale categoria, all'interno dell'attività della società è possibile la manifestazione delle seguenti tipologie:

- Opera di ingegno protetta - Art. 171, commi 1 e 3, Legge n. 633/1941: "1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito (...) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
(...)
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
(...)
3. La pena è (...), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore"
- Elaborazione dati SIAE - Art. 171-bis, Legge n. 633/1941: "1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena (...) La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (...)
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena (...)"
- Opere musicali, letterali, cinematografiche, artistiche, audiovisive, multimediali - Art. 171-ter, Legge n. 633/1941: "1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, (...) chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito (...) chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. (...)"

- Supporti e contrassegno - Art. 171-septies, Legge n. 633/1941: "La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

- Apparati atti alla decodifica di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato - Art. 171-octies, Legge n. 633/1941: "Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito (...) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico

e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. (...)"

12.2 AREE DI RISCHIO

In materia di violazione dei diritti di autore sono state individuate come possibili aree sensibili le seguenti attività:

- gestione dei beni aziendali (software e strumenti informatici);
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione di opere intellettuali protette dal diritto di autore;
- gestione del rapporto col pubblico;
- gestione dei farmaci.

12.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I principi generali di condotta che devono essere adottati dai destinatari del Modello, al fine di evitare il manifestarsi delle violazioni del diritto d'autore sono:

- osservare le Leggi ed i regolamenti aziendali;
- osservare il Codice Etico aziendale;
- osservare tutte le regole interne in materia di sicurezza informatica;
- rispettare i protocolli in materia di documenti sensibili;
- rispettare le normative in tema di diritto d'autore e proprietà intellettuale;
- attenersi agli indirizzi ed alle procedure aziendali che disciplinano l'attività svolta;
- utilizzare i sistemi informativi ed i beni aziendali solo al fine dello svolgimento dell'attività lavorativa;
- accedere alla rete aziendale tramite le credenziali e gli strumenti forniti dalla società;
- rispettare le norme circa l'acquisto, la gestione e la vendita di farmaci e sostanze sottoposti alla regolamentazione sanitaria.

Di conseguenza è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato di cui all'articolo 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti contrari alla Legge ed al Codice Etico;
- eludere le procedure aziendali;
- installare, nel sistema informatico della società, software protetti da licenza senza averne il diritto;
- installare, nel sistema informatico della società, software non attinenti all'attività aziendale o di dubbia provenienza;
- duplicare, modificare, detenere, affittare opere e software protetti dal diritto d'autore senza averne l'autorizzazione del titolare del diritto;
- detenere, distribuire e/o duplicare software e banche dati presenti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- attivare comportamenti che ledano il diritto d'autore altrui;
- divulgare informazione senza autorizzazione;
- non rispettare le norme relative alla gestione dei farmaci sottoposti a regolamentazione.

13. PARTE SPECIALE “E” – REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Il presente capitolo analizza la possibilità di manifestazione dei reati di intralcio alla giustizia nella realtà aziendale, individuando principi di comportamento atti a contrastarne la comparsa.

13.1 DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Secondo l'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001, i reati di intralcio alla giustizia, possono avvenire tramite l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p., ovvero: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito (...)”*

13.2 AREE DI RISCHIO

In materia di reati di intralcio alla giustizia sono state individuate le seguenti attività come possibili aree sensibili:

- rapporti con soggetti coinvolti in indagini e procedimenti giudiziari;
- rapporti verso gli organi sociali e di controllo;
- rapporti verso terzi (clienti, fornitori ed altri stakeholders).

13.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello, coinvolti nelle aree di rischio relative ai reati di intralcio alla giustizia, sono tenuti ad osservare il Codice Etico della società ed i seguenti principi generali:

- osservare le Leggi ed i regolamenti aziendali;
- garantire l'imparzialità;
- comunicare eventuali criticità e manifestazioni del rischio;
- agevolare i procedimenti giudiziari.

Di conseguenza è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli articoli 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti contrari alla Legge ed al Codice Etico;
- fare pressione o suggestione su soggetti interessati a indagini e procedimenti giudiziari;
- rendere dichiarazioni mendaci;
- intralciare in qualsiasi modo indagini e procedimenti giudiziari.

14. PARTE SPECIALE “F” – REATI AMBIENTALI

La presente sezione si concentra sull'analisi dei reati ambientali a cui può essere soggetta l'attività aziendale e sui principi di comportamento da adottare per evitarne la manifestazione.

14.1 DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 presenta una serie di reati ambientali in cui può incorrere un'impresa nell'esercizio della sua attività. Ai fini della realtà aziendale in esame si ritengono rilevanti le seguenti tipologie:

- Scarichi di sostanze pericolose: “(...) Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. (...)” (art. 108 D.Lgs. n. 152/2006);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: “1. (...) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito (...)”
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. (...)” (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: “1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti (...)”
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti (...)”
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione (...)”
- 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti (...)” (art. 258 D.Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti: “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito (...)” (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006);

Ai fini del Modello, si sottolinea come, oltre a far riferimento ai reati presentati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, si è tenuto conto anche di reati di natura colposa dovuti a negligenza, imperizia e/o imprudenza dei soggetti interessati dall'attività della società.

14.2 AREE DI RISCHIO

In relazione alla possibilità di manifestazione dei reati ambientali vengono individuate le seguenti aree di rischio:

- gestione dello smaltimento dei rifiuti “ordinari”;
- gestione dello smaltimento dei prodotti farmaceutici (farmaci scaduti, farmaci ritirati dal mercato, farmaci stupefacenti o psicotropi) e di rifiuti sanitari (per esempio da autoanalisi);
- gestione degli scarti e delle sostanze di laboratorio;
- gestione dello smaltimento campioni omaggio (scaduti o ritirati dal mercato);

- gestione dello smaltimento di materiale, di apparecchiature d'ufficio ed di altri rifiuti speciali.

14.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di evitare la manifestazione dei reati ambientali, i destinatari del Modello, coinvolti nelle aree di rischio individuate, sono tenuti ad osservare il Codice Etico della società ed i seguenti principi generali:

- osservare le Leggi ed i regolamenti aziendali;
- comunicare eventuali criticità e manifestazioni del rischio;
- assumere una condotta prudente e rispettoso delle procedure ambientale;
- rispettare gli obblighi comunali di smaltimento e differenziazione dei rifiuti "ordinari";
- rispettare la normativa vigente e le procedure interne per la dismissione di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi;
- rispettare la normativa vigente e le procedure interne relative allo smaltimento degli scarti e allo scarico delle acque di laboratorio;
- rispettare la normativa vigente e le procedure interne per la dismissione di farmaci (farmaci scaduti, farmaci ritirati dal mercato, farmaci stupefacenti o psicotropi) e di altri rifiuti speciali (per esempio rifiuti sanitari da autoanalisi).

Di conseguenza è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli articoli 25- undecies del D.Lgs. n. 231/2001 o altre condotte colpose che possano portare a danni ambientali;
- porre in essere comportamenti contrari alla Legge ed al Codice Etico;
- rendere indicazioni false circa la natura e le caratteristiche dei rifiuti prodotti e dei farmaci da dismettere;
- occultare rifiuti e farmaci da dismettere;
- commercializzare farmaci da dismettere;
- fornire false certificazioni;
- aggirare le procedure e i formulari obbligatori per la tipologia di rifiuto.

15. PARTE SPECIALE "G" – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

La presente sezione si occupa di analizzare i possibili reati in materia di salute e sicurezza incidenti sull'attività aziendale e di definire principi di comportamento atti a prevenirne la manifestazione.

15.1 DEFINIZIONE DEI REATI E RIFERIMENTI NORMATIVI

I reati in materia di salute e sicurezza, di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, fanno riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, c.p., commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare gli articoli del c.p. presentati fanno riferimento a:

- Omicidio colposo: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito (...) Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è (...)" (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose: "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito (...) Se i fatti (...) sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è (...)" (art. 590 c.p.).

15.2 AREE DI RISCHIO

L'area sensibile ai reati in materia di salute e sicurezza è individuata nella gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attivata sulla base del D.Lgs. n. 81/2008. Tale area si occupa di ispezionare tutte le attività in cui è concreto il manifestarsi del rischio di salute e sicurezza sul lavoro, quali, per esempio:

- attività d'ufficio;
- attività di contatto con il pubblico;
- attività di approvvigionamento/magazzino;
- attività di laboratorio.

15.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello coinvolti nelle aree di rischio individuate, al fine di evitare la manifestazione dei reati in materia di salute e sicurezza, sono tenuti ad osservare il Codice Etico della società ed i seguenti principi generali:

- osservare le Leggi ed i regolamenti aziendali;
- rispettare le procedure aziendali;
- collaborare al corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa statale, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008
- comunicare eventuali criticità e manifestazioni del rischio;
- assumere una condotta prudente e diligente;
- utilizzare correttamente le attrezzature ed i materiali di lavoro forniti;
- considerare la prevalenza dell'incolumità personale e dei terzi rispetto ad eventuali ritorni economici.

Di conseguenza è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli articoli 25- septies del D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti contrari alla Legge ed al Codice Etico;
- assumere comportamenti imprudenti;
- eseguire di propria iniziativa azioni non di competenza o pericolose per se stessi e/o per terzi;
- modificare i dispositivi di sicurezza.